

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROSMEDIA ETS

### Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, un Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione ProsMedia", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione assumerà la denominazione "Associazione ProsMedia ETS". La nuova denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico.

L'associazione ha sede legale in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10, nel Comune di Mezzane di Sotto (Verona). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### Art. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### Art. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- **d) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Tali attività sono realizzate con particolare riferimento alla sfera della comunicazione interculturale multimediale, della mediazione

interculturale e della gestione dei conflitti, compreso l'utilizzo etico dell'Intelligenza Artificiale;

- **g) formazione universitaria e post-universitaria.** Tale attività è svolta nel campo della comunicazione interculturale multimediale, della mediazione interculturale e della gestione dei conflitti, compreso l'utilizzo etico dei media digitali e dell'Intelligenza Artificiale;
- **h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.** Tale attività è focalizzata sulla comunicazione interculturale multimediale, la mediazione interculturale e la gestione dei conflitti;
- **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.** Tali attività sono realizzate con riguardo alla comunicazione e al giornalismo interculturale, ricorrendo a strumenti quali eventi, manifestazioni, mass media, comunicazione transmediale e produzioni editoriali;
- **v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.**

L'associazione, nello svolgere le attività summenzionate, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- diventare punto di riferimento per ricerca e formazione su comunicazione e giornalismo interculturale e multimediale, mediazione interculturale e gestione dei conflitti;
- contrastare stereotipi, pregiudizi e discorsi dell'odio (hate speech) sia nelle relazioni in presenza che sui mezzi della comunicazione sociale;
- diffondere la cultura della mediazione interculturale, della comunicazione non violenta e della gestione dei conflitti;
- sensibilizzare all'uso consapevole della Rete, dell'Intelligenza Artificiale e degli strumenti digitali contro fake news e manipolazione della comunicazione sociale;
- implementare nuovi approcci interculturali al linguaggio giornalistico e alla comunicazione multimediale attraverso i mezzi della comunicazione sociale;
- pubblicare ricerche, testi e prodotti multimediali negli ambiti di interesse.

Le azioni saranno programmate in base alle esigenze e ai target delle attività da realizzare. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dall'Organo di Amministrazione.

## Art. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- fondatori: sono coloro che hanno fondato l'associazione;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

## Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione. Per esercitare tale diritto, l'associato deve presentare una richiesta scritta (tramite email, PEC o raccomandata) all'Organo di Amministrazione. L'accesso ai libri sarà garantito presso la sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, con modalità concordate che non intralciino la normale attività dell'ente. L'associato ha il diritto di prendere visione dei libri e di ottenerne copia a proprie spese.

## Art. 8 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

## Art. 9 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo (se obbligatorio per legge)
- Organo di Revisione (se obbligatorio per legge)

## Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

## Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

## Art. 12 (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione dell'ente, l'Assemblea delibera con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **Art. 13 (Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività, il bilancio consuntivo e preventivo.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto (email, messaggio o lettera) inviato almeno 7 giorni prima della riunione. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito (quorum costitutivo) con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente."

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ad esso spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere (se non eletti direttamente dall'Assemblea);
- e) determinare l'eventuale quota associativa annuale;
- f) individuare le attività diverse da svolgere, nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità.

#### **Art. 14 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea. Dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

#### **Art. 15 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; proventi dalle attività diverse di cui all'art. 5; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria.

### Art. 17 (Bilancio)

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

### Art. 19 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, 22 dicembre 2025

Il Presidente



(Maurizio Corte)

La Segretaria



(Elena Guerra)